



COMUNE DI CORTONA

(Provincia di Arezzo)



POLIZIA MUNICIPALE

Tel.: 0575/637225 – FAX: 0575/637263

U.O.O.C. Nucleo Operativo

U.O.C. Sala Radio

ORDINANZA N° 74/07

Spett. Stazione C. C.
52044 CORTONA

Spett. Stazione C. C.
52042 CAMUCIA

Spett. Stazione C. C.
52040 TERONTOLA

Spett. Distaccamento VV. F.
52042 TAVARNELLE

Spett. SERVIZIO di
EMERGENZA MEDICA “118”
52100 AREZZO

Spett. Confraternita Misericordia
52044 CORTONA

Spett. Confraternita Misericordia
52042 CAMUCIA

Spett. Confraternita Misericordia
52040 TERONTOLA

All'Ufficio Segreteria
S E D E

Al Corpo Polizia Municipale
S E D E

Ai Messi Comunali
(per l'affissione all'Albo Pretorio)
S E D E

OGGETTO: “Istituzione di una Zona Traffico Limitato nel centro abitato di Cortona”. Modifica

IL SINDACO

- VISTA la delibera della G.C. n. 84 del 08/05/2007 con la quale viene modificata la delibera G.C. n. 137 del 30/05/2006 relativa a *Proroga, modifica ed integrazione della delibera G.C. n. 189 del 29/09/2004 avente ad oggetto Istituzione di "Zona a Traffico Limitato" nel centro abitato di Cortona;*
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, protocollo n° 2475 del 22.11.2004;
- CONSIDERATO che è allo studio un nuovo piano del traffico per regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno del centro abitato di Cortona;
- VISTI i flussi del traffico e la circolazione veicolare che da giorni si svolge all'interno del Centro Storico;
- RITENUTO opportuno protrarre la sperimentazione relativa al transito e alla sosta dei veicoli all'interno del Centro Storico,;
- IN ATTESA di completare l'organizzazione del transito e della sosta dei veicoli all'interno del Centro Storico;
- VISTI gli artt. 5 – 6 – 7 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada";
- VISTO l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

di istituire in via sperimentale una *Zona a Traffico Limitato* nel centro abitato di Cortona;

1. di individuare nel centro storico di Cortona la seguente *Zona a Traffico Limitato* ricompresa nelle seguenti strade:

- Piazza Signorelli (dall'angolo di Palazzo Casali confinante con Via Casali, all'angolo di Palazzo Fierli ubicato accanto al civico n.25);
- Piazza della Repubblica (con esclusione del tratto antistante a Via Guelfa);
- Via Nazionale (dall'altezza dell'intersezione con Vicolo Venuti a Piazza Repubblica);
- Vicolo Baldelli;
- Piazza Baldelli;
- Vicolo Alfieri;
- Piazza Alfieri;
- Vicolo Baldacchini;
- Vicolo del Precipizio;
- Vicolo della Notte;
- Vicolo dell'Aurora;
- Vicolo della Scala (dall'altezza dell'intersezione con Via Nazionale, fino all'altezza dell'intersezione con Vicolo dell'Amorino);
- Via Benedetti;
- Piazza Pescheria;
- Vicolo Boni;
- Via Passerini;
- Via dell'Amorino;

2. di stabilire che a far data dal 15 maggio al 30 settembre all'interno della *Zona a Traffico Limitato* il transito e la sosta dei veicoli siano vietate tutti i giorni della settimana, dalle ore 09,00 alle ore 01,00 (e quindi transito libero dalle ore 01,00 alle ore 09,00);

3. di stabilire che a far data dal 1° ottobre al 14 maggio all'interno della *Zona a Traffico Limitato* il transito e la sosta dei veicoli siano vietate tutti i giorni della settimana, dalle ore 09,00 alle ore 20,00 (e quindi transito libero dalle ore 20,00 alle ore 09,00);
4. di stabilire deroghe a tali disposizioni per particolari categorie di utenti, e nello specifico:
- a) residenti della Z.T.L.
- ❖ *PERIODO 15 maggio – 30 settembre:*
 - transito consentito a qualsiasi orario, percorrendo la strada più breve per raggiungere e/o uscire dalla propria abitazione;
 - sosta consentita per un massimo di 15 minuti, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo);
 - ❖ *PERIODO 1° ottobre – 14 maggio:*
 - transito consentito a qualsiasi orario, percorrendo la strada più breve per raggiungere e/o uscire dalla propria abitazione;
 - sosta consentita per un massimo di 15 minuti, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo);
- b) commercianti della Z.T.L.
- ❖ *PERIODO 15 maggio – 30 settembre:*
 - transito consentito dalle ore 09,00 alle ore 10,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, dalle ore 20,00 alle ore 21,00;
 - fermata consentita per un massimo di 15 minuti per carico e scarico merci, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo);
 - ❖ *PERIODO 1° ottobre – 14 maggio:*
 - transito consentito dalle ore 09,00 alle ore 10,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
 - sosta consentita per un massimo di 15 minuti per carico e scarico merci, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo);
- c) veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e di altre pubbliche amministrazioni:
- ai veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e di altre pubbliche amministrazioni muniti del contrassegno di appartenenza, nonché ai pubblici servizi (ASL, TELECOM, ENEL, COINGAS, ecc.) possono essere rilasciati su richiesta da parte del responsabile del servizio, permessi intestati ai singoli servizi, che consentiranno, ai veicoli sui quali saranno esposti, di transitare e sostare, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli, solo ed esclusivamente per effettuare interventi urgenti legati al servizio stesso.
5. di stabilire che previa autorizzazione giornaliera potranno essere autorizzati altri veicoli per comprovate necessità, come di seguito specificato:
- ❖ *PERIODO 15 maggio – 30 settembre:*
 - transito consentito dalle ore 09,00 alle ore 10,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, dalle ore 20,00 alle ore 21,00;
 - fermata consentita per un massimo di 15 minuti per carico e scarico merci, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo);
 - ❖ *PERIODO 1° ottobre – 14 maggio:*
 - transito consentito dalle ore 09,00 alle ore 10,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
 - fermata consentita per un massimo di 15 minuti per carico e scarico merci, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo);
6. di riservare un parcheggio in Via del Crocifisso e Largo Beato Angelico (lati adiacenti alla Chiesa di San Domenico) per ogni nucleo familiare residente nelle seguenti strade:

- Piazza Signorelli (dall'angolo di Palazzo Casali confinante con Via Casali, all'angolo di Palazzo Fierli ubicato accanto al civico n.25);
- Piazza della Repubblica (con esclusione del tratto antistante a Via Guelfa);
- Via Nazionale (dall'altezza dell'intersezione con Vicolo Venuti a Piazza Repubblica);
- Vicolo Baldelli;
- Piazza Baldelli;
- Vicolo Alfieri;
- Piazza Alfieri;
- Vicolo Baldacchini;
- Vicolo del Precipizio;
- Vicolo della Notte;
- Vicolo dell'Aurora;
- Vicolo della Scala (dall'altezza dell'intersezione con Via Nazionale, fino all'altezza dell'intersezione con Vicolo dell'Amorino);
- Vicolo Cinaglia;

7. di riservare un parcheggio in Via Passerini (limitatamente ai posti disponibili) per ogni nucleo familiare residente nelle seguenti strade, in possesso di autoveicolo e non fruitore di box auto:

- Piazza Pescheria;
- Vicolo Boni;
- Via Passerini;
- Via dell'Amorino;

8. di riservare un parcheggio in Gino Severini per ogni nucleo familiare residente nella in detta strada e in Via della Portaccia, Vicolo degli Orti e Vicolo Pontelli, in possesso di autoveicolo e non fruitore di box auto;

9. di individuare in Piazza Signorelli, nel lato adiacente alla Scala di S. Andrea, una zona riservata alla sosta dei veicoli adibiti a Servizio Pubblico di Piazza, dei veicoli adibiti a servizio di Polizia e di quello di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e/o altre pubbliche Amministrazioni, con accesso e uscita solo ed esclusivamente dalla medesima piazza, con esclusione del sabato, o altro giorno di mercato settimanale, dalle ore 06,00 alle ore 14,30;

10. di autorizzare al transito e alla sosta, limitatamente ai posti assegnati per la vendita, i veicoli dei commercianti ambulanti che partecipano al mercato settimanale e alle fiere annuali, nonché dei veicoli che devono allestire/partecipare a spettacoli teatrali, allestire mostre ed esposizioni in Palazzo Casali e Palazzo Vagnotti;

11. di autorizzare al transito e alla sosta, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'intervento, i veicoli degli addetti ai servizi privati di pubblica utilità, il cui intervento abbia carattere di emergenza e non possa essere programmato, quali:

- esercenti la professione sanitaria (medici di base, pediatri, geriatri, cardiologi);
- idraulici;
- elettricisti;
- caldaisti;
- impiantisti;

12. di autorizzate al transito e la sosta, nelle immediate vicinanze del negozio da approvvigionare, sino alle ore 10,00 i veicoli dei fornitori appartenenti alla catena del freddo;

13. di autorizzate al transito e la sosta, nelle immediate vicinanze del negozio/abitazioni da approvvigionare, i veicoli dei fornitori di acque minerali e/o bibite varie con le seguenti modalità:

❖ *PERIODO 15 maggio – 30 settembre:*

- transito consentito dalle ore 09,00 alle ore 10,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, dalle ore 20,00 alle ore 21,00;
- fermata consentita per un massimo di 15 minuti per carico e scarico merci, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo);

❖ *PERIODO 1° ottobre – 14 maggio:*

- transito consentito dalle ore 09,00 alle ore 10,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- fermata consentita per un massimo di 15 minuti per carico e scarico merci, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo);

14. di stabilire che i veicoli dei residenti della Z.T.L., e dei commercianti di detta zona siano muniti di autorizzazione annuale con scadenza prefissata al 31 dicembre di ogni anno, da esporre sulla parte anteriore dello stesso, come di seguito meglio specificato, e secondo il modello specificatamente predisposto dal Corpo di Polizia Municipale:

- autorizzazione verde: è rilasciata ai residenti in possesso di autoveicolo ma non fruitori di box auto, ed abilita:
 - al transito nella Z.T.L., nelle fasce orarie sopra elencate;
 - alla sosta all'interno della Z.T.L. per un massimo di 15 minuti, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli, all'interno delle fasce orarie sopra elencate;
 - alla sosta illimitata all'interno del parcheggio riservato per la propria zona, per un solo veicolo per ogni nucleo familiare (con obbligo di esposizione dell'autorizzazione verde relativa alla Z.T.L.);

È rilasciata nel massimo di una per ogni nucleo familiare.

- autorizzazione azzurra: è rilasciata ai residenti possessori di veicoli fruitori o meno di box auto, ai residenti non in possesso di autoveicoli, ai possessori di immobili non residenti, ai gestori di esercizi commerciali ed ai gestori di strutture ricettive, ai fornitori di acque minerali e/o bibite varie ed abilita:
 - al transito nella Z.T.L. nelle fasce orarie sopra elencate;
 - alla fermata all'interno della Z.T.L. per un massimo di 15 minuti, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli, all'interno delle fasce orarie sopra elencate.

È rilasciata nel massimo di:

- per i residenti possessori di autoveicoli, una per ogni veicolo appartenente il nucleo familiare;
 - per i residenti non possessori di autoveicoli, una per ogni nucleo familiare, relativamente ad un massimo di 5 veicoli (indicati dal richiedente);
 - per i possessori di immobili ma non residenti, una per ogni abitazione, relativamente ad un massimo di 5 veicoli (indicati dal/i titolare/i dell'immobile);
 - per i gestori di esercizi commerciali, due per ogni esercizio commerciale;
 - per i fornitori di acque minerali e/o bibite varie, due per ogni ditta fornitrice;
 - per i gestori di strutture ricettive, una ogni 10 posti letto, o frazione;
- autorizzazione bianca: è rilasciata a servizi di particolare utilità (trasporto medicinali, rifornimento GPL, ecc.) ed abilita:
 - al transito nella Z.T.L., in qualsiasi orario purché motivato;
 - alla sosta all'interno della Z.T.L. per il tempo sterratamente necessario alle operazioni, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli;

È fatto obbligo di riconsegnare ogni tipo di autorizzazione nel caso di perdita dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Ogni abuso nella utilizzazione dell'autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporterà la revoca dell'autorizzazione medesima.

15. di stabilire che previa autorizzazione giornaliera potranno essere autorizzati altri veicoli per comprovate necessità, come di seguito specificato:

❖ *PERIODO 15 maggio – 30 settembre:*

- transito consentito dalle ore 09,00 alle ore 10,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, dalle ore 20,00 alle ore 21,00;
- fermata consentita per un massimo di 15 minuti per carico e scarico merci, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo);

❖ *PERIODO 1° ottobre – 14 maggio:*

- transito consentito dalle ore 09,00 alle ore 10,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- fermata consentita per un massimo di 15 minuti per carico e scarico merci, senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo);

16. di individuare una zona di carico e scarico merci nella parte antistante al Teatro Signorelli, dalle ore 08,00 alle ore 11,00, per un periodo massimo di 1 ora al giorno per ogni veicolo (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo), limitatamente ai giorni feriali, con esclusione del sabato o altro giorno di mercato settimanale;

17. di individuare una zona di carico e scarico merci in Via Cesare Battisti (lato destro, immediatamente prima dell'intersezione con Piazza Garibaldi), dalle ore 08,00 alle ore 12,00, per un periodo massimo di 1 ora al giorno per ogni veicolo (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo);

18. di individuare una zona di carico e scarico merci in Piazza Mazzini, nella tratto immediatamente successivo alla Porta di ingresso, lato adiacente alle mura della città, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, per un periodo massimo di 1 ora al giorno per ogni veicolo (è fatto obbligo di esporre l'ora di arrivo), limitatamente ai giorni feriali;

19. di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli in Via Benedetti:

❖ *PERIODO 15 maggio – 30 settembre:*

- dalle ore 00,00 alle ore 09,00:
 - SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE con transito e direzione consentita dalla Croce del Travaglio a Piazza Repubblica;
- dalle ore 09,00 alle ore 01,00:
 - DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE con entrata e uscita dalla Croce del Travaglio solo e esclusivamente per i veicoli autorizzati e dei residenti in detta strada nonché in Piazza Pescheria, Via Passerini, Vicolo Boni e Via dell'Amorino;

❖ *PERIODO 1° ottobre – 14 maggio:*

- dalle ore 20,00 alle ore 09,00:
 - SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE con transito e direzione consentita dalla Croce del Travaglio a Piazza Repubblica;
- dalle ore 09,00 alle ore 20,00:
 - DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE con entrata e uscita dalla Croce del Travaglio solo e esclusivamente per i veicoli autorizzati e dei residenti in detta strada nonché in Piazza Pescheria, Via Passerini, Vicolo Boni e Via dell'Amorino;
- dalle ore 0,00 alle ore 24,00:
 - DIVIETO DI SOSTA ambo i lati della carreggiata, data la ristrettezza del piano viabile;

20. di regolare la sosta dei veicoli in P.zza Repubblica:

- dalle ore 0,00 alle ore 24,00:
DIVIETO DI SOSTA su tutta la piazza;

21. di VIETARE LA CIRCOLAZIONE degli autocarri, con portata superiore a 35 ql., in Via Dardano:

22. di prorogare, sino alla fine della sperimentazione, tutte le autorizzazioni al transito e/o sosta precedentemente rilasciate anche se con la dizione “*Area Pedonale*” e non “*Zona Traffico Limitato*”, dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza regolamentatrice della Z.T.L., subordinando la validità delle stesse alla sola permanenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio;

Gli interessati al rilascio delle autorizzazioni in deroga dovranno presentare domanda dichiarando sotto la propria responsabilità:

- la residenza (se commerciante anche il luogo ove esercita l’attività);
- la targa e il tipo di veicolo;
- la disponibilità/indisponibilità di posti macchina privati quali garage o aree interne alla proprietà. In caso di disponibilità deve essere dichiarata la natura e il numero dei posti a disposizione.

23. di delegare il personale del Corpo di Polizia Municipale al rilascio ed alla gestione delle suddette autorizzazioni, ed alla predisposizione della prescritta segnaletica stradale;

24. di escludere dalla suddetta disciplina i veicoli al servizio di persone invalide, in servizio di protezione civile, di emergenza medica, di polizia o muniti di regolare autorizzazione;

25. che con la presente perdano effetto tutte le ordinanze precedentemente emesse per la zona interessata.

Tutti i divieti, gli obblighi e le limitazioni comprese nella presente Ordinanza verranno portati a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali.

I veicoli in sosta nelle zone vietate saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e restituiti, ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Gli organi preposti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, denominato “Nuovo Codice della Strada”, sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.

I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (art. 37 comma 3 del D. L.vo n. 285 del 30/04/92 e art. 74 del D.P.R. 74 del 16/12/92) oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06/12/71 n. 1034)

Dalla residenza Municipale, li 11.05.2007

Il Sindaco
Dr. Andrea Vignini

